



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n 14 del 22 Maggio 2020

OGGETTO: Rinegoiazione 2020 dei prestiti concessi alla Città Metropolitana di Torino. Azioni attuative – Circolare Cassa Depositi e prestiti S.p.a. (CDP) – n. 1300 del 23.04.2020.

Premesso che:

In data 28 aprile il dirigente della direzione finanze e patrimonio, a mezzo posta elettronica, ha inviato, tra gli altri anche al collegio di revisione, per conoscenza, il seguente documento inerente la “Gestione attiva indebitamento pregresso rinegoiazione mutui CDP circolare 1300 – ipotesi di cronoprogramma attuativo”, dal quale si evidenzia quanto segue: << Nella precedente nota (...) si dava conto delle possibili azioni di gestione attiva dell’indebitamento pregresso, anche in attuazione del DL 17/03/2020 n. 18 (...).

Alla luce della Circolare CDP 1300/2020 si è già provveduto ad inviare a Finance Active apposita richiesta, non appena usciranno le quotazioni, di analisi dell’effettiva invarianza economica in termini attualizzati dell’operazione, se non l’esistenza di una convenienza economica.

(...) Occorre (...) tenere presente che, (...) si dovrà gestire un’approvazione in Consiglio entro maggio della specifica operazione (...). Eventualmente sarebbe opportuno già prevedere l’autorizzazione del Consiglio a procedere all’estinzione successiva dello swap 3Dexia Crediop per liberare i sottostanti mutui CDP da poter rinegoziare subito con CDP. (...).

MUTUI CDP RINEGOZIABILI

Il criterio di selezione dei mutui oggetto di possibile rinegoiazione con la CDP non dovrebbe cambiare rispetto alle precedenti operazioni del 2015, 2016, 2017 e del 2018, e cioè n° 58 prestiti aventi le seguenti caratteristiche:

- *Mutui con ammortamento a tasso fisso e rata a carico della Città Metropolitana di Torino;*
- *importo di capitale residuo al 01/01/2020 maggiore di 10 mila euro e con scadenza successiva al dicembre 2020;*
- *nelle precedenti operazioni di rinegoiazione dei prestiti, sono stati esclusi i mutui oggetto di precedenti operazioni di finanza derivata (ai sensi dell’art. 62 del D.L. 25/6/2008 n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6/8/2008, n. 133), in quanto per poter effettuare la rinegoiazione dei*

mutui suddetti, si sarebbe dovuto procedere anche alla ristrutturazione delle operazioni di finanza derivata. Sulla base di quanto previsto dalla Circolare 1300/2020, i dati finanziari relativi ai **mutui rinegoziabili, che non sono sottostanti ad operazioni di swap**, sono i seguenti:

- Numero posizioni di mutui potenzialmente rinegoziabili: 58.
- Debito residuo al 01.01.2020 pari a complessivi Euro 60.481.972,57.
- Data di fine ammortamento dei mutui: 31/12/2045.
- Totale delle quote capitale in ammortamento nell'anno 2020 che costituirebbero un risparmio sull'ammortamento in caso di rinegoziazione: Euro 1.287.135,97.

Ai mutui sopra indicati, nel caso in cui si scegliesse di estinguere l'operazione di swap 3 presente sugli altri mutui CDP, **si potrebbero aggiungere i seguenti prestiti** che, attualmente, sono sottostanti ad operazioni di swap. I mutui sono i seguenti:

- Numero posizioni di mutui attualmente oggetto di sovrastanti operazioni di swap: 341.
- Debito residuo al 01.01.2020 pari a complessivi Euro 38.066.577,27.
- Data di fine ammortamento dei mutui: 31/12/2034.
- Totale delle quote capitale in ammortamento nell'anno 2020 che costituirebbero un risparmio sull'ammortamento in caso di rinegoziazione: Euro 1.695.651,92.

Si precisa che lo **swap 3** ha un mark to market positivo per l'Ente, ma occorreranno prevedere dei costi di chiusura, attualmente stimati attorno ai 40 mila euro.

Mutui MEF gestiti da CDP: anno di scadenza, 0,00, debito residuo, 1.282.452,00, quota K 2020, 476.038,00, somme effettivamente liberabili, 476.038,00, 0,25 K da stanziare, 0,00, somma swap 3 incassata, 0,00; costo chiusura, 0,00, netto, 476.038,00. **Mutui CDP non swappati:** anno scadenza, 2045, debito residuo, 60.481.973,00, quota K 2020, 1.287.136,00 (0), somme effettivamente liberabili, 1.135.931,00, 0,25 K da stanziare- 151.204,93, somme swap incassate, 0,00, costo chiusura, 0,00, netto 984.726,07: **totale A** euro 1.460.764,00 (7). **Swap 3 chiusura:** anno scadenza, 2025, somma swap 3 incassata, 319.980,00, costo chiusura, - 40.000,00, netto 279.980,00. **Mutui CDP swappati:** anno scadenza, 2034, debito residuo, 38.066.577,00, quota K 2020, 1.695.652,00 (0), somme effettivamente liberabili, 1.600.485,00, 0,25 K da stanziare, - 95.166,44, netto, 1.505.318,56: **totale B**, 1.785.298,56.

CONSIDERAZIONI FINANZIARIE

Occorre poi valutare l'impatto della rinegoziazione dei mutui in esame in termini di equilibri generali di bilancio complessivo 2020/2022.

Queste le prime considerazioni:

A. **Anno 2020.** La rinegoziazione dei prestiti determinerà dei nuovi piani di ammortamento calcolati sulla base dei nuovi tassi di interesse post rinegoziazione che andranno a rettificare gli stanziamenti di bilanci previsti sulla base dei tassi contrattuali vigenti. Da segnalare che, per i 58 mutui già oggetto di precedenti rinegoziazioni, non varierà la durata dell'ammortamento (31/12/2045) mentre eventualmente per i 341 mutui attualmente sotto swap ci sarà da considerare un aumento della durata dei piani di ammortamento pari a 9 anni (dall'attuale 31/12/2034 al 31/12/2043).

B. **Dall'anno 2021 e fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, l'impatto annuo delle rate di ammortamento sarà quello fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati, l'impatto annuo delle rate di ammortamento**

sarà quello risultante dai tassi post rinegoziazione. >>.

In data 14.05.2020 il Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio ha trasmesso, a mezzo di posta elettronica, la seguente documentazione predisposta per conto della CMT dalla società "Finance Active", affidataria del servizio di assistenza a disposizione di una piattaforma online per la gestione del debito e relativo servizio di assistenza tecnico – finanziaria per la Città Metropolitana di Torino (determina di aggiudicazione definitiva del Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio n. 52 – 16184/2018 in data 11.07.2018): **"Rinegoziazione del debito CDP – Maggio 2020, documento realizzato il 9.05.2020 per rinegoziazione mutui no swap"; "Rinegoziazione del debito CDP – maggio 2020, documento realizzato il 9.05.2020 per tutti i prestiti".**

Dal primo documento, concernente la rinegoziazione dei prestiti CDP no swap (58) risulta quanto segue:

<< (...). Nella tabella seguente le caratteristiche dei prestiti individuati e le nuove condizioni applicabili (tabella). La rinegoziazione riguarda n. 58 prestiti per un debito di 60,5 milioni di euro. Il grafico seguente compara la variazione delle rate annuali, in riferimento sia al Capitale sia agli interessi, prima e dopo la rinegoziazione (grafico variazione rata complessiva) e (grafico rata complessiva). L'operazione comporta una riduzione della rata complessiva fino al 2019 a fronte di un incremento negli anni successivi. La rata annua nel 2020 si riduce ad un importo pari a 1.131.926 euro. Per l'esercizio 2021, di contro si prevede un incremento di rata pari a 61.574 euro, di cui 4.005 euro relativi al pagamento al 31.07.2020 della quota interessi di competenza del 2020. Per l'esercizio 2022, di contro si prevede un incremento di rata pari a 61.574 euro, di cui 4.005 euro relativi al pagamento al 31.07.2020 della quota interessi di competenza del 2020 >>.

(paragrafo 3, "L'operazione" relazione della società "Finance Active").

La convenienza economica, << (...), intesa come riduzione del valore finanziario del debito >>, che ad avviso della società << è uno dei principi che l'ente deve rispettare in tali rinegoziazioni >> ed è <<la riduzione del valore finanziario delle passività che si ottiene comparando i valori attualizzati dei prestiti prima e dopo la rinegoziazione. CDP fornisce la propria curva di attualizzazione nel calcolo dell'equivalenza finanziaria dei nuovi tassi di interesse offerti (...); sulla base delle valutazioni dei nostri consulenti tale curva è rappresentativa delle condizioni di finanziamento di un ente locale e pertanto può essere utilizzata come curva di riferimento nella valutazione della convenienza economica. La tabella seguente esplicita per ogni singolo prestito il calcolo della convenienza economica. La tabella seguente esplicita per ogni prestito il calcolo della convenienza economica (Tabella). Globalmente l'attualizzazione con la curva fornita da CDP permette di rispettare il principio della convenienza economica con una riduzione del valore attualizzato dei flussi finanziari pari a 4.024 euro.>> **(Paragrafo 4, relazione citata).**

Circa la variazione del debito nel tempo << La corresponsione ridotta di due rate di capitale comporta una modifica del profilo di estinzione del debito rispetto al profilo previsto prima della rinegoziazione. Questo effetto porta ad una variazione in aumento del debito residuo nel corso degli anni rispetto alla situazione ante rinegoziazione. Di seguito i grafici rappresentativi della variazione dell'esposizione debitoria nel tempo: (grafici Debito residuo e Aumento del debito). La variazione del debito nel tempo raggiunge il valore massimo pari a 1.136.000 euro nel 2020. La rinegoziazione dei prestiti dal punto di vista strettamente finanziario è comparabile alla stipula di un nuovo finanziamento di pari ammontare con tiraggi di capitale nel primo periodo (fase crescente nel secondo grafico) e poi ammortizzato sugli anni seguenti (fase decrescente del grafico). Possiamo definirlo a scopo illustrativo "nuovo mutuo implicito", il cui piano di ammortamento dettagliato è esplicitato nell'allegato I. >>. **(Paragrafo 5, relazione citata).**

Relativamente alla variazione della quota capitale (grafico contenente la variazione della quota capitale) << la rinegoziazione comporta una riduzione delle quote capitali da pagare nel 2020, pari ad euro 1.135.931. Si registra una riduzione della quota capitale nel 2020 e la restituzione delle somme negli anni successivi (dal 2021 al 2045). In totale, le quote capitali non corrisposte nei primi anni sono equivalenti alle quote capitali restituite negli anni successivi. >> **(paragrafo 6, relazione citata).**

Con riferimento alla variazione degli oneri finanziari (grafico contenente la variazione della quota interessi). << In totale, le nuove quote interessi sono superiori in valore assoluto di 407 mila euro rispetto alla situazione ante rinegoziazione. Il grafico descrive i maggiori interessi pagati in seguito alla rinegoziazione del debito (vedi pagina precedente). Rapportati al profilo di capitale, nel caso di nuovo "mutuo implicito", questi interessi corrispondono ad un tasso fisso del 2,47% (semestre 30/360). Tale livello di tasso fisso equivale ad un finanziamento a tasso variabile con medesimo profilo ed uno spread del 2,41% sull'indice euribor 6 mesi.>> **(paragrafo 7, relazione citata).**

In relazione all'evoluzione del tasso medio << Nel grafico si evidenzia l'evoluzione nel tempo del tasso medio del portafoglio del debito prima e dopo la rinegoziazione (grafico relativo al tasso medio). Questo indicatore è da leggere con prudenza: una diminuzione del tasso medio non significa una diminuzione degli oneri finanziari pagati nel tempo. Il tasso medio diminuisce leggermente perché i prestiti beneficiano di condizioni di mercato maggiormente favorevoli, ma occorre ricordare che la corresponsione in misura ridotta di due quote capitale comporta una base di calcolo (debito residuo) più elevata rispetto alla situazione ante rinegoziazione.>> **(paragrafo 8, relazione citata).**

Dal secondo documento, concernente la rinegoziazione di tutti i prestiti CDP (405), risulta quanto segue:

Il nuovo tasso di interesse a seguito della proposta di rinegoziazione riguardante 405 prestiti (di cui 347 anche con modifica della durata del prestito e n. 58 con la sola modifica del tasso di interesse) per un debito di 98,6 milioni di euro è inferiore rispetto al tasso di interesse ante rinegoziazione. << (...). Nella tabella seguente le caratteristiche dei prestiti individuati e le nuove condizioni applicabili: (...). La durata di vita residua media dell'indebitamento con CDP dell'ente passa a 24,7 anni (ovvero con un allungamento pari a 3.5 anni rispetto alla durata attuale). Il grafico seguente compara la variazione delle rate annuale, in riferimento sia al Capitale sia agli Interessi, prima e dopo la rinegoziazione: (grafico della variazione della rata complessiva; grafico della rata complessiva). L'operazione comporta una riduzione della rata complessiva fino al 2034 a fronte di un incremento negli anni successivi. La rata annua nel 2020 si riduce di un importo pari a euro 2.864.856. Per l'esercizio 2021 la rata annua si riduce di un importo pari a euro 984.326. Per l'esercizio 2022 la rata annua si riduce di un importo pari a 984.326 euro >>. (paragrafo 3, "L'operazione", relazione della società "Finance Active").

La convenienza economica, << (...), intesa come riduzione del valore finanziario del debito >>, che ad avviso della società è << uno dei principi che l'Ente deve rispettare in tali rinegoziazioni << ed è << la riduzione del valore finanziario delle passività che si ottiene comparando i valori attualizzati dei prestiti prima e dopo la rinegoziazione. CDP fornisce la propria curva di attualizzazione nel calcolo dell'equivalenza finanziaria dei nuovi tassi di interesse offerti (...); sulla base delle valutazioni dei nostri consulenti tale curva è rappresentativa delle condizioni di finanziamento di un Ente locale e pertanto può essere utilizzata come curva di riferimento nella valutazione della convenienza economica. La tabella seguente esplicita per ogni singolo prestito il calcolo della convenienza economica. (...). Globalmente l'attualizzazione con la curva fornita da CDP permette a nostro avviso di rispettare il principio della convenienza economica con una riduzione del valore attualizzato dei flussi finanziari pari a 7.804 euro.">>. **(Paragrafo 4, relazione citata).**

Circa la variazione del debito nel tempo << La corresponsione ridotta di due rate di capitale comporta una modifica del profilo di estinzione del debito rispetto al profilo previsto prima della rinegoziazione. Questo effetto porta ad una variazione in aumento del debito residuo nel corso degli anni rispetto alla situazione ante rinegoziazione. Di seguito i grafici rappresentativi della variazione dell'esposizione debitoria nel tempo: (grafico Debito residuo e grafico Aumento del debito). La variazione del debito nel tempo raggiunge il valore massimo pari a 20.291.000 euro nel 2034. La rinegoziazione dei prestiti dal punto di vista strettamente finanziario è comparabile alla stipula di un nuovo finanziamento di pari ammontare con tiraggi di capitale nel primo periodo (fase crescente nel secondo grafico) e poi ammortizzato sugli anni seguenti (fase decrescente del grafico). Possiamo definirlo a scopo illustrativo "nuovo mutuo implicito", il cui piano di ammortamento dettagliato è esplicitato nell'allegato I. >>. **(Paragrafo 5, relazione citata).**

Relativamente alla variazione della quota capitale (grafico contenente la variazione della quota capitale) << la rinegoziazione comporta una riduzione delle quote capitali da pagare nel 2020, pari ad euro 2.736.418, e nel 2021 pari a euro 804.492. Si registra una riduzione della quota capitale negli anni che vanno dal 2020 al 2034, per un totale di euro 20.291.000, e la restituzione delle somme negli anni successivi (dal 2035 al 2045). In totale le quote capitali non corrisposte nei primi anni sono equivalenti alle quote capitali restituite negli anni successivi.>>. **(paragrafo 6, relazione citata).**

Con riferimento alla variazione degli oneri finanziari (grafico contenente la variazione della quota interessi). << In totale, le nuove quote interessi sono superiori in valore assoluto di 8.349 milioni di euro rispetto alla situazione ante rinegoziazione. Il grafico descrive i maggiori interessi pagati in seguito alla rinegoziazione del debito (vedi pagina precedente). Rapportati al profilo di capitale, nel caso di nuovo "mutuo implicito", questi interessi corrispondono ad un tasso fisso del 3,14% (semestre 30/360). Tale livello di tasso fisso equivale ad un finanziamento a tasso variabile con medesimo profilo ed uno spread del 2,90% sull'indice euribor 6 mesi. >>. **(paragrafo 7, relazione citata).**

In relazione all'evoluzione del tasso medio << Nel grafico successivo si evidenzia l'evoluzione nel tempo del tasso medio del portafoglio del debito prima e dopo la rinegoziazione. (grafico relativo al tasso medio). Questo indicatore è da leggere con prudenza: una diminuzione del tasso

medio non significa una diminuzione degli oneri finanziari pagati nel tempo. Il tasso medio diminuisce leggermente perché i prestiti beneficiano di condizioni di mercato maggiormente favorevoli, ma occorre ricordare che la corresponsione in misura ridotta di due quote capitale comporta una base di calcolo (debito residuo) più elevata rispetto alla situazione ante rinegoziazione.>>. (paragrafo 8, relazione citata).

In data 18.05.2020 il Dirigente della Direzione Finanze e Patrimoni, a mezzo di posta elettronica, ha trasmesso, a seguito di richiesta di chiarimenti, anche al collegio dei revisori, un documento della società "Finance Active", datato 15.05.2020, avente ad oggetto: "Rinegoziazione Casa depositi e prestiti maggio 2020: Convenienza economica".

Da tale documento (composta dai seguenti paragrafi: Introduzione, Criteri di valutazione della convenienza economica e finanziaria, Valutazione convenienza economica e finanziaria, Conclusioni) emerge la seguente affermazione da parte della società incaricata: << Date le valutazioni fatte in precedenza, si può a nostro avviso affermare che la condizione di convenienza economica e finanziaria è rispettata. >>.

La Circolare della CDP n. 1300 del 23 aprile 2020, avente ad oggetto: "Rinegoziazione per l'anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali (...)"

concede la possibilità di rinegoziare i mutui in ammortamento al primo gennaio 2020, compresi quelli che hanno già formato oggetto di precedente rinegoziazione e con esclusione di quelli che hanno un debito residuo inferiore a 10.000 euro, la cui scadenza del piano di ammortamento è successiva al 31 dicembre 2020.

L'adesione all'opzione concessa deve essere assicurata tra il 6 e il 27 maggio 2020 in modo che l'Ente possa valutare l'operazione relativamente ad ogni singolo mutuo attraverso l'accesso all'area appositamente dedicata sul sito della CDP.

La proposta contrattuale deve essere presentata entro il 3 giugno 2020, così da consentire il differimento al 31 luglio del pagamento della sola "quota interessi" della rata in scadenza il 30 giugno, mentre a fine anno dovrà essere corrisposto, a titolo di "quota capitale", lo 0,25% del "debito residuo" al 01.01.2020 dei mutui rinegoziati oltre alla "quota interessi" della rata ricalcolata con scadenza 31 dicembre; il debito residuo dovrà poi essere rimborsato con un nuovo "piano di ammortamento" alla francese : tale operazione è fondata sul principio "dell'equivalenza finanziaria", consistente nell'individuare il tasso di interesse "post rinegoziazione" tale per cui il valore attuale delle rate derivanti dal nuovo piano di ammortamento deve essere uguale al valore delle rate previste dai piani di ammortamento ante rinegoziazione, vigente al momento della valutazione; ulteriore condizione posta dalla circolare per accedere alla rinegoziazione è l'aver approvato il bilancio di previsione 2020/2022.

In data 19 maggio 2020, a mezzo di posta elettronica, è stata trasmessa in via definitiva la seguente documentazione: bozza di deliberazione del Consiglio Metropolitan, n. 19/2020 del 18.05.2020, avente ad oggetto: "Rinegoziazione 2020 dei prestiti concessi alla Città Metropolitana di Torino. Azioni attuative – circolare Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP) – n. 1300 del 23/04/2020"; allegato A)

Allegato B) – Ipotesi di rinegoziazione di mutui non oggetto di swap (n.58); **Allegato C)** – Ipotesi di rinegoziazione globale di mutui, inclusi quelli oggetto di operazioni di swap (405) ; **Allegato D)** - elenco dei 405 mutui oggetto di rinegoziazione secondo i nuovi tassi offerti da CDP con mantenimento /spostamento della scadenza al 31.12.2045; **Allegato E)** - Metodologia utilizzata per il calcolo della convenienza economica dell'operazione.

Dalla citata bozza di deliberazione consiliare n.19/2020 emergono le seguenti motivazioni a sostegno della proposta di rinegoziazione dei prestiti (405):

<< La pandemia COVID-19 in corso non rappresenta solo un'emergenza sanitaria, ma ha anche conseguenze devastanti sull'economia nazionale, che non risparmiano neppure gli equilibri dei bilanci degli enti locali, con cali di gettito di entrate tributarie e extratributarie già evidenti in questo periodo, ma che avranno ripercussioni anche sulle somme accertabili sull'intero arco annuale e per diversi anni a seguire. Le risultanze di pura cassa delle entrate tributarie dell'Ente dei primi quattro mesi hanno determinato una perdita di svariati milioni di euro per l'Ente, rispetto ai pari mesi dello scorso anno; se poi ci si sofferma sul periodo marzo – aprile le entrate, già della sola IPT, sono state quasi del tutto azzerate. La situazione si riverbererà anche sui mesi futuri, basti ricordare il

fatto che le province/città metropolitane basano il loro presupposto impositivo su un bene mobile non di prima necessità, quale il veicolo, il tutto a fronte di fabbisogni per le funzioni fondamentali, quasi del tutto, non comprimibili.

In tale contesto l'Ente si sta muovendo per razionalizzare tutti gli stanziamenti di spesa concentrandosi su quelle improcrastinabili ed inderogabili e cercando, mediante una gestione attiva del proprio indebitamento, qualsiasi forma possibile di riduzione di spesa comprese le riduzioni, ove possibile, del debito.

Anche il Legislatore si è mosso in tal senso, prima con il decreto legge "cura Italia" 17 marzo 2020 n. 18 (convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) nel quale si prevedeva la sospensione della quota di capitale dei mutui, poi sfociata in un accordo ANCI-UPI-ABI di inizio aprile 2020.

Recentemente poi con il decreto legge "Rilancio Italia", approvato dal Consiglio dei ministri il 13 maggio 2020 ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è stato stanziato un fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art.113) nel quale viene istituito una prima ipotesi di fondo presso il Ministero dell'interno con una dotazione per l'anno 2020 di 3 miliardi di euro per i Comuni e 500 milioni per province e città metropolitane, entro il 10 luglio 2020; somma sicuramente da rivedere in rialzo poiché ritenuta dal sistema enti locali assolutamente sottostimata in relazione alle perdite di entrate da autofinanziamento corrente che stanno maturando in questi mesi e in relazione alle estrapolazione su tutto il 2020, ivi incluse le entrate dei servizi pubblici locali rispetto ai fabbisogni di spesa.

In questo contesto, si inserisce la deroga prevista dal decreto Rilancio, che dispone che, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti.

L'adesione alla "rinegoziazione" dei prestiti in essere nel contesto della citata congiuntura emergenziale che coinvolge fortemente ed in negativo la CMT consente, a fronte di sicure e certe minori entrate rispetto alle previsioni di bilancio 2020, di perseguire la necessaria "salvaguardia degli equilibri di bilancio"; tale operazione deve essere quindi valutata in termini di soluzione straordinaria messa a disposizione degli enti locali per mantenere il pareggio di bilancio; essa consente, inoltre, di contemperare il principio di "equità intergenerazionale", di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019, con il principio contabile generale n. 15 del citato "equilibrio di bilancio", quale obiettivo strategico imprescindibile che ogni amministrazione pubblica è tenuta a realizzare a garanzia della capacità di perseguire le proprie finalità istituzionali.

Inoltre, anche l'articolo 6 della legge n. 243/2012 in presenza di eventi eccezionali, come quello determinato da Covid 19, consente di porre in essere operazione di scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale; senza dimenticare il principio, enunciato sempre dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 62/2020, secondo cui "Le spese destinate alla protezione del diritto alla salute sono costituzionalmente necessarie e rappresentano un prius rispetto a tutte le altre condizionando il processo di allocazione delle risorse che perde la propria discrezionalità per diventare obbligatorio e necessario".

In conclusione:

l'emergenza Covid 19 e gli squilibri economico finanziari che è possibile prevedere nel corso dell'esercizio, impongono l'adozione di misure idonee al rispetto del precetto ex art.9 della legge n.243/2012 discendente dall'art.81 Cost.. L'attuale quadro normativo di rango primario, fino al 2023, consente l'impiego delle minori spese conseguenti ad operazioni di gestione attiva del debito, per il finanziamento di spese correnti, con ciò assicurando la legalità formale di operazioni di riequilibrio non coerenti con gli arresti della giurisprudenza costituzionale e della corte dei conti circa l'art.119, c.4, Cost.. Secondo un criterio di bilanciamento dei beni giuridici di rango costituzionale, la tutela della salute e, non da ultimo, dell'ordine sociale, oggi gravemente esposti a pericolo di lesione a seguito della pandemia, appaiono prevalenti rispetto al rigoroso rispetto del precetto ex art.119 Cost. e, nel contempo, impongono di perseguire l'equilibrio della finanza pubblica al fine di sostenere i servizi pubblici quali presidi ai suddetti beni giuridici. In quest'ottica l'operazione di rinegoziazione contribuisce al conseguimento di risorse utili al mantenimento degli attuali livelli dei servizi pubblici ed al superamento dello stato di emergenza che il nostro paese sta attraversando. In quest'ottica la situazione de qua costituisce la giustificazione ed il limite all'impiego delle risorse derivanti dalla rinegoziazione per la parte corrente del bilancio.>>>

La indicata bozza di deliberazione consiliare n. 19/2020, sulla base delle motivazioni sopra riportate, propone quindi la seguente volontà dispositiva.

<< 1) Di disporre, secondo quanto dettagliato in narrativa, le seguenti direttive in ordine alla gestione attiva del debito (tenuto conto che la pandemia COVID-19 in corso non rappresenta solo un'emergenza sanitaria, ma ha anche conseguenze devastanti sull'economia nazionale, che non risparmiano neppure gli equilibri dei bilanci degli enti locali, con cali di gettito di entrate tributarie e extratributarie che avranno ripercussioni anche sulle somme accertabili sull'intero arco annuale e pluriennale):

A. AUTORIZZAZIONE ALL'ADESIONE ALLA RINEGOZIAZIONE CDP 1300/2020 DI TUTTI I 405 MUTUI CDP, COMPRESI QUELLI CON IL SOVRASTANTE SWAP3 DEXIA.

B. AUTORIZZAZIONE ALL'ESTINZIONE DELLO SWAP 3 DEXIA.

C. AUTORIZZAZIONE ALLA RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO CON LE BANCHE PRIVATE:

INTESA SAN PAOLO SPA E DEXIA CREDIOP SPA, in presenza di una convenienza economica all'operazione in valori attualizzati con benefici anche nel triennio 2020/2022.

2) Di aderire, per le motivazioni espresse in premessa, alla nuova proposta di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), di cui alla Circolare Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.(CDP) - n. 1300 del 23/04/2020 (depositata agli atti).

3) Di procedere alla rinegoziazione dei 405 mutui rinegoziabili presenti in procedura CDP (compresi quelli oggetto di operazioni di swap), secondo i seguenti punti cardine:

nuova scadenza al 31/12/2045;

pagamento, al 31 luglio 2020 della quota/ interessi maturata nel primo semestre 2020, determinata al tasso ante rinegoziazione sul debito residuo al 1° gennaio 2020;

pagamento al 31 dicembre 2020 di una rata di ammortamento formata dalla quota interessi determinata al tasso post rinegoziazione unitamente ad una quota capitale pari allo 0,25% del debito residuo al 1° gennaio 2020.

dal 30 giugno 2021 e fino alla scadenza dei prestiti rinegoziati verranno pagate le rate di ammortamento

(comprensive di capitale e di interessi) al tasso post rinegoziazione.

4) Di autorizzare di conseguenza il Dirigente della Direzione Finanza Patrimonio a procedere all'estinzione dello swap 3 Dexia Crediop (swap con un mark to market positivo per l'Ente)

5) Di dare atto che le analisi dell'offerta CDP di cui alla Circolare 1300/2020, nonché la valutazione dell'invarianza della convenienza economica con autonomo calcolo dei valori attualizzati rispetto a quelli dichiarati dalla stessa:

. **Allegato D) – Metodologia utilizzata per il calcolo della convenienza economica dell'operazione.**

Allegato A) – Ipotesi di rinegoziazione di mutui non oggetto di swap (n. 58),

Allegato B) - Ipotesi di rinegoziazione globale di mutui, inclusi quelli oggetto di operazioni di swap (405) tutti allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, sono state effettuate riscontrando non solo una invarianza, ma un minimo esito positivo, in termini di convenienza economica in valori attualizzati (4 mila e 7 mila euro), dalla Società Finance Active Italia Srl; società affidataria del servizio di messa a disposizione di una piattaforma online per la gestione del debito e relativo servizio di assistenza tecnico-finanziaria per la Città metropolitana di Torino (determinazione di aggiudicazione definitiva del Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica n. 52-16184/2018 del 11luglio 2018).

6) (...);

7) Di approvare l'elenco dei 405 mutui oggetto di rinegoziazione secondo i nuovi tassi offerti dalla CDP con mantenimento/spostamento della scadenza al 31/12/2045, come da **allegato C)** alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale.

8) Di autorizzare la formalizzazione dell'operazione con specifica Determinazione a contrarre del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio sulla base del modello proposto dalla Cassa depositi e prestiti SpA.

9) Di dare atto che l'analisi è effettuata in base agli interessi applicati dalla CDP e di autorizzare, di conseguenza, il Dirigente del Servizio Finanze, Tributi e Statistica alla formalizzazione dell'operazione anche qualora la CDP, entro il 1 giugno 2020, dovesse non quotare alcune scadenze e modificasse talune condizioni e opzioni offerte per la rinegoziazione indicate nella circolare n. 1300/2020, in relazione all'andamento delle condizioni dei mercati monetari e

finanziari; fermo restando una nuova valutazione da parte della Società Finance Active Italia Srl incaricata dell'analisi del debito del nuovo calcolo dell'invarianza della convenienza economico finanziaria dell'operazione.

10) Di dare atto che il risparmio di rata conseguibile dall'operazione di rinegoziazione con la CDP dei 405 mutui in questione è il seguente sul bilancio pluriennale 2020/2022: **anno 2020**, capitale titolo IV spesa - 2.736417,87; interessi titolo I spesa - 128.437,82; differenza rata (K + I) - 2.864.855,69. **Anno 2021**, capitale titolo IV spesa - 804.492,45; interessi titolo I spesa - 179.833,18; differenza rata (K + I)- 984.325,63. Anno 2022, capitale titolo IV spesa - 857.701,63; interessi titolo I spesa - 126.624,01; differenza rata (K + I) - 084.325,64.>>.

Dato atto che:

La legge n. 27/2020, di conversione del decreto legge n.18/2020, all'articolo 112 (sospensione quota capitale mutui enti locali), dispone quanto segue:

<< 1. **il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.**

2) **Il risparmio di spesa di cui al comma 1 e' utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.(...) >>.**

L'articolo 1, comma 537, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che:

<< In relazione a quanto disposto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, limitatamente agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (sono ora incluse le città metropolitane con la legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i), la durata delle operazioni di rinegoziazione, relative a passività esistenti già oggetto di rinegoziazione, non può essere superiore a trenta anni dalla data del loro perfezionamento;>>.

L'Articolo 57, comma 1-quater, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157) prevede:

<< la proroga a tutto il 2023 la facoltà, prevista dal comma 867 dell'art. 1 della Legge n. 205/2017, per gli anni dal 2018 al 2020 di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi >>.

L'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001 (così modificato dall'articolo 1, comma 70, della legge n.311 del 2004, poi dall'articolo, 3, comma 66, della legge n. 203 del 2008 dispone che:<< (...) gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante (...) rinegoziazioni, con altri istituti, dei mutui, in presenza delle condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e delle eventuali penalità (...)>>.

L'articolo 1, comma 71, della legge n. 311 del 2004 (come modificato dall'articolo 2 della legge n. 27 del 2006) stabilisce che: << (...) e gli enti locali, sono tenuti a provvedere, (...) alla rinegoziazione, (...), in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tener conto anche delle commissioni.>>.

La circolare 28.06.2005 del MEF, avente ad oggetto. "Disposizioni per la predisposizione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", con specifico riferimento all'art. 1, comma 71, della citata legge n.311 del 2004, osserva che tale disposizione, operante in uno scenario parallelo a

quello dell'art. 40, comma 2, della legge n. 448 del 2001 di cui riprende, in sostanza i contenuti, condiziona la rinegoziazione << al conseguimento di una riduzione del valore finanziario delle passività totali, valutate, queste ultime, come l'insieme delle passività - quote capitale e quote interessi - (...). Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo. Tale riduzione si considera conseguita se, all'atto dell'operazione, **il valore finanziario, cioè la somma dei valori attuali dei flussi della nuova passività** (ciascun flusso costituito dalle quote capitali e quote interesse alle relative scadenze) nonché delle commissioni, penali e accessori dovuti per l'estinzione del vecchio mutuo e delle commissioni per l'accensione del nuovo prestito, **risulti inferiore alla somma dei valori attuali dei flussi delle passività preesistente che si vuole (...) rinegoziare.**(...). Quanto sopra equivale a dire che la conversione dei mutui prevista dal comma 71 deve essere concettualmente intesa alla stessa stregua di quella introdotta dall'art. 41 della legge n. 448 del 2001: **la trasformazione di una passività esistente in un'altra con costi più allineati ai livelli di mercato, senza creazione di nuovo debito, al fine di ridurre il costo dell'indebitamento**; tale riduzione, giova ricordare, deve essere considerata come l'obiettivo ed il principio informatore anche della disciplina contenuta nell'art. 41 stesso (...). Allo stesso principio si deve fare riferimento per comprendere appieno il termine "convenienza", che il comma 71 indica come criterio di valutazione sulla base del quale gli enti debbono assumere l'iniziativa della (...) negoziazione.>>.

Rilevato che:

In materia di rinegoziazione, da un lato vi è interesse in capo all'ente locale a ridurre gli interessi passivi del proprio debito in un regime di tassi calanti; dall'altro, **se si allunga contemporaneamente la durata dei debiti, vi è il rischio di rinviare ingiustificatamente oneri al futuro**;

La Corte Costituzionale con sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 ha sottolineato che:<< L'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. E d'altronde, la regola aurea contenuta nell'articolo 119 sesto comma della Costituzione dimostra come **"l'indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate"** >>.

L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, presso il Ministero dell'Interno, con l'atto di indirizzo relativo a: "estinzione anticipata dei mutui e riduzione degli oneri del servizio del debito per gli enti locali" del 24 gennaio 2019 ha evidenziato quanto segue: << A norma dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001 n.448 in tema di finanza degli enti territoriali operazioni di **gestione attiva del debito** da parte degli enti locali **devono ritenersi ammissibili** in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi **garantendo, altresì, la correlazione tra la durata dell'indebitamento e la durata fisico-tecnica degli investimenti finanziati con l'indebitamento stesso**, al fine di non generare, nei bilanci degli anni futuri, oneri finanziari slegati dai benefici diretti ed indiretti alla collettività che di norma generano nel tempo le opere e gli altri interventi pubblici in conto capitale >>.

Le scelte relative alle modalità con cui addivenire alla ristrutturazione del debito sono rimesse alle autonome valutazioni dell'Ente interessato, che è tenuto determinarsi allo scopo nel rispetto delle regole normative contabili e finanziarie e con le necessarie cautele in ordine alla convenienza economica dell'operazione che la sana gestione finanziaria richiede.

Ribadito che:

Ai fini della rinegoziazione di cui alla citata proposta, l'emergenza sanitaria in atto determinata da Covid 19 costituisce un fenomeno emergenziale di eccezionale gravità che determina conseguenze di rilevante impatto negativo sull'intera economia nazionale, con conseguenti ricadute anche sugli equilibri dei bilanci degli enti locali; in particolare sui bilanci delle Città Metropolitane il cui presupposto impositivo si basa sostanzialmente sulle entrate derivanti da imposte sui veicoli;

Per mitigare gli effetti negativi indotti dalla citata pandemia, tra le iniziative utili messe a disposizione degli enti territoriali per fare fronte alla riduzione di entrate vi sono, appunto, gli interventi di “*rinegoziazione*” dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti e la “*sospensione*” delle quote capitale delle rate con scadenza 2020 di alcuni mutui precisamente individuati;

la sospensione concerne i mutui di cui all'articolo 112 del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n.27/2020 per i quali l'adesione degli enti avviene senza la necessità di presentare apposita istanza, nonché i mutui contratti con gli istituti bancari che aderiscono alla convenzione Anci, Upi, Abi per i quali gli enti debbono presentare apposita istanza: per entrambi le fattispecie dovranno essere corrisposte esclusivamente le “*quote Interessi*” delle rate con scadenza 2020, con conseguente allungamento di un anno del piano di ammortamento;

L'adesione alla “*rinegoziazione*” dei prestiti in essere, nel contesto della citata congiuntura emergenziale, che, come detto, coinvolge fortemente ed in negativo la CMT, consente, a fronte di sicure e certe minori entrate rispetto alle previsioni di bilancio 2020, di perseguire la necessaria “*salvaguardia degli equilibri di bilancio*”; tale operazione deve essere quindi valutata in termini di soluzione straordinaria messa a disposizione degli enti locali per mantenere il pareggio di bilancio; essa consente, inoltre, di contemperare il principio di “*equità intergenerazionale*”, di cui alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019, con il principio contabile generale n. 15 del citato “*equilibrio di bilancio*”, quale obiettivo strategico imprescindibile che ogni amministrazione pubblica è tenuta a realizzare a garanzia della capacità di perseguire le proprie finalità istituzionali.

Peraltro, anche l'articolo 6 della legge n. 243/2012 in presenza di eventi eccezionali, come quello determinato da Covid 19, consente di porre in essere operazione di scostamento dall'obiettivo programmatico strutturale; senza dimenticare il principio, enunciato sempre dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 62/2020, secondo cui “*Le spese destinate alla protezione del diritto alla salute sono costituzionalmente necessarie e rappresentano un prius rispetto a tutte le altre condizionando il processo di allocazione delle risorse che perde la propria discrezionalità per diventare obbligatorio e necessario*”.

Evidenziato che:

per indebitamento debbono intendersi non solo le fonti di cui al capo II del TUEL 267/2000 (articoli da 202 a 205 bis), che fa riferimento solo a mutui e attivazione di prestiti obbligazionari, ma anche quelle indicate dall'articolo 3 comma 17 della legge 350/2003 (*cartolarizzazioni e up front*), dall'articolo 1, comma 739 e 740 della legge 296/2006 e dall'articolo 62, comma 9, della legge 133/2008: “*assunzione di mutui, emissioni di prestiti obbligazionari, aperture di credito, cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e ad attività finanziarie e non finanziarie, somme incassate al momento del perfezionamento di operazioni sui derivati, leasing finanziario, residui debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia*”. **Pertanto, solo su tali fattispecie, qualificabili come indebitamento, i revisori sono tenuti ad esprimere pareri, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, punto 4 del TUEL): << proposte di ricorso all'indebitamento >>.**

Di contro, non costituiscono forme di indebitamento, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 350 del 2003, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite stabilito dalla norma statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.

Difatti, con la “rinegoziazione” non si configura un nuovo “indebitamento” per l'Ente, ma si realizza una nuova e diversa configurazione di un indebitamento già sussistente (*parere Corte dei conti per la Regione Marche n. 14/2019*); << con tale trasformazione, (...), non si ha creazione di nuovo debito, come sottolineato anche dalla RGS nell'interpretazione delle norme del nuovo patto di stabilità interno (Circolare MEF 28.06.2005) >>; pertanto, la rinegoziazione non costituisce un caso di “*estinzione anticipata*” mediante assunzione di “*nuovo mutuo*” (ciò configurerebbe un finanziamento di attività pregresse non consentita dalle leggi in materia di finanza degli enti locali);

tale operazione è finalizzata a rimodulare i tassi e i rimborsi di capitale, oppure altre condizioni di prestiti precedentemente contratti; essa può essere stipulata tra le medesime parti che avevano stipulato il contratto di mutuo e ha per oggetto la ridefinizione delle condizioni contrattuali precedentemente concordate, senza pregiudicare la validità del contratto che, pertanto, continua a produrre i suoi effetti; possono formare oggetto di rinegoziazione, singolarmente o congiuntamente, sia la “durata” che il “tasso” del mutuo e comporta la predisposizione di un nuovo “piano di ammortamento”, calcolato sulla sommatoria dei capitali residui e la conseguente revoca dei piani di ammortamento prenegoziati; **Il vantaggio derivante dalla “rinegoziazione”** non può essere solo quello derivante dalla differenza fra attualizzazione dei flussi di pagamento della passività originaria con quella della nuova passività, ma, in conformità ai principi di sana gestione finanziaria, deve consistere in una “**valutazione finanziaria ed economica**” della complessiva situazione dell'Ente in relazione non solo ai dati finanziari attualizzati dell'operazione, ma anche dei rischi che si assume con la nuova operazione e all'allungamento della durata del debito, che vincola l'attività futura dell'Ente;

Con riguardo “**all'opportunità economica**” di procedere alla rinegoziazione, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, con deliberazione n. 190/2014 pur rilevando « *la discrezionalità dell'Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie* » ha tenuto a sottolineare che « *la rinegoziazione dei mutui determina da un lato un vantaggio immediato, consistente nella riduzione della spesa annuale per il rimborso delle rate in ammortamento e dall'altro lato un aumento della spesa complessiva per interessi in conseguenza della maggior durata dell'indebitamento ed un irrigidimento dei bilanci futuri* ».

Il collegio dei revisori, in relazione alle operazioni di rinegoziazione dei mutui verifica:

- a) che l'ente abbia deliberato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- b) che siano rispettate le procedure previste per l'inoltro della documentazione;
- c) che, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448 del 2001 e del comma 71 della legge n. 311 del 2004, con la rinegoziazione si realizzi la trasformazione di una passività esistente in un'altra con costi più allineati ai livelli di mercato;
- d) che sia rispettata la disposizione che limita la durata complessiva del mutuo a 30 anni, così come disposto dal comma 2 dell'articolo 62 del DI 112/2008, convertito nella legge 133/2008 (modificato dall'articolo 1, comma 537 legge n.190 del 2014);

Tutto ciò premesso:

Il collegio dei revisori dei conti

Prende atto:

- Della volontà di rinegoziazione da parte della Città Metropolitana di Torino di n. 405 mutui con CDP, di cui al punto 1/A del dispositivo della proposta di deliberazione consiliare n. 19/2020 del 18.05.2020 avente ad oggetto: “*Rinegoziazione 2020 dei prestiti concessi alla Città Metropolitana di Torino. Azioni attuative -circolare Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. (CDP) n. 1300 del 23.04.2020*”;
- che con la rinegoziazione di cui trattasi risulta realizzata la trasformazione di una passività esistente in un'altra con costi più allineati ai livelli di mercato.

Da atto che, all'esito delle verifiche effettuate, risulta quanto segue:

Con deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 7/2020 in data 8.04.2020 è stato approvato il DUP 2020, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8/2020 in data 8.04.2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e relativi allegati;

Sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, modificato dall'articolo 1, comma 537 della legge n. 19072015;

Dispone di trasmettere il presente verbale al Dirigente della Direzione Finanze e Patrimonio, al Responsabile dell'Unità organizzativa assistenza organi istituzionali e al Responsabile per la pubblicazione sul sito "Trasparenza" della Città Metropolitana di Torino; nonché, per conoscenza: alla Sindaca della CMT, al Vice Sindaco della CMT, al Direttore generale e al Segretario generale.

Letto, confermato, sottoscritto

A. Matarazzo, presidente,

A.Perrone, componente,

F. Roso componente.